

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1988

Indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989

ONOREVOLI SENATORI. – Il Consiglio regionale della Liguria nel deliberare la trasmissione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, dell'allegata proposta di legge, ritiene di svolgere una funzione istituzionalmente significativa: ritiene, cioè, di rappresentare nel modo più corretto l'interesse dell'intera comunità ligure a che il processo di unificazione europea non abbia natura meramente economica, ma assuma fondamentali caratteri politici.

La Liguria ha antiche tradizioni di rapporto con il mondo e in particolare con l'Europa, e non è questa la sede per rievocarle. È opportuno peraltro ricordare che nel grande contributo dato al processo di unificazione nazionale nel corso del secolo passato, e nel

corso di questo alla lotta di Resistenza e alla costituzione della democrazia repubblicana, i pensatori, gli uomini politici, le popolazioni liguri hanno sempre visto l'Italia non in termini grettamente nazionalistici, ma in aperto dialogo con i popoli vicini.

Nella realtà odierna, non basta più predicare tale dialogo, ma occorre trovare per esso concreti strumenti politici. Quelli finora attivati dall'«Europa dei Governi nazionali» sono del tutto insufficienti, poichè i Governi dei dodici Paesi della CEE riescono soltanto ad assicurare, tra mille difficoltà, il funzionamento delle istituzioni esistenti, il cui *deficit* democratico diventa sempre più evidente a causa del crescente numero di funzioni alle quali devono assolvere.

Questo *deficit* è destinato a diventare ancora più grave con l'avvicinarsi della scadenza del 1992, alla quale dovrebbe diventare operativo il mercato interno. In previsione di questa scadenza il mondo dell'economia e della finanza ha cominciato da tempo a prepararsi accentuando la dimensione europea delle proprie strategie e della propria organizzazione. Se la politica non saprà mettersi sulla stessa strada, l'Europa che ci attende sarà una realtà dominata dai grandi interessi finanziari, sottratti ad ogni controllo da parte del potere politico, che è l'unica espressione democratica della volontà dei cittadini.

Malgrado le ripetute dichiarazioni favorevoli all'Unione, a cominciare da quella del vertice di Stoccarda, i Governi dei dodici non sono mai riusciti, dopo la decisione relativa all'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, a compiere passi avanti sostanziali sulla via della riforma democratica delle istituzioni comunitarie, ma hanno anzi impedito il successo della sola iniziativa seria intrapresa in questa direzione - il progetto di trattato istituyente l'Unione europea approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984 - varando al suo posto, con l'approvazione del cosiddetto «Atto unico europeo», l'ennesima soluzione intergovernativa.

Questa inerzia dei Governi, dei Parlamenti e delle forze politiche rischia di svuotare di contenuto la campagna elettorale del 1989 per l'elezione del Parlamento europeo, e di abbassare in modo drammatico la partecipazione dei cittadini, compromettendo gravemente, in questo modo, il prestigio della sola istituzione democratica della Comunità europea.

I presentatori del disegno di legge che segue sono convinti che, in questa situazione, un decisivo passo avanti possa essere compiuto soltanto sulla spinta di una grande mobilitazio-

ne popolare sui temi dell'Unione e del ruolo costituente del Parlamento europeo, e che tale mobilitazione si possa effettuare efficacemente soltanto attraverso un *referendum* di indirizzo, mediante il quale l'opinione favorevole dei cittadini sull'Unione, così come essa si esprime nei sondaggi, si possa trasformare in espressione di una volontà politica effettiva.

Poichè non sussiste per il momento la possibilità di indire un *referendum* di questo genere simultaneamente in tutti i Paesi della Comunità, la via da percorrere è quella unilaterale di un *referendum* da tenere in Italia in concomitanza con le elezioni europee del 1989, nella prospettiva che l'esempio italiano - reso più efficace dalla maggiore legittimità democratica che i deputati al Parlamento europeo avrebbero rispetto ai loro colleghi - spinga altri Paesi a seguire la stessa via.

La sostanza del presente disegno di legge è ispirata dall'iniziativa dei movimenti europeistici attivi nel Paese, e coincide pertanto con analoghi progetti, stimolati da tali movimenti, sia d'iniziativa parlamentare, sia d'iniziativa popolare; l'iniziativa regionale intende contribuire, testimoniando della vastità del consenso su questo obiettivo, a sollecitare un pronto e positivo esame in sede parlamentare.

Il disegno di legge consiste in cinque articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'indizione del *referendum* e regola il diritto a parteciparvi.

L'articolo 2 indica il quesito al quale gli elettori sono invitati a rispondere.

L'articolo 3 estende alla campagna per il *referendum* le norme per la propaganda elettorale, tenendo conto della coincidenza del *referendum* con l'elezione dei deputati italiani al Parlamento europeo.

Gli articoli 4 e 5 dettano norme di procedura.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un *referendum* di indirizzo nella stessa data di svolgimento delle prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2. Il decreto di indizione deve essere emanato entro il sessantesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori.

2. Hanno diritto al voto i cittadini che alla data di svolgimento del *referendum* abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 2.

1. Il quesito da sottoporre al *referendum* è il seguente: «Ritenete voi che si debbe procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?».

Art. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonchè dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle

associazioni aventi rilevanza nazionale che abbiano tra i loro fini la realizzazione dell'unità europea. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il dicembre 1988.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al precedente comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate all'illustrazione dei quesiti referendari, entro i termini stabiliti per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Art. 4.

1. L'ufficio centrale per il *referendum* compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri dei voti favorevoli e contrari al quesito proposto.

Art. 5.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge costituzionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 25 maggio 1970, n. 352.